DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1980

recante accettazione degli impegni assunti dagli esportatori della Cecoslovacchia, della Finlandia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Spagna, della Svezia e dell'Unione Sovietica, nell'ambito della procedura « antidumping », relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari di questi paesi, e recante conclusione di detta procedura

(80/564/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di « dumping » o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 10,

previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando che nel novembre 1978 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla confederazione europea delle industrie del legno a nome della quasi totalità dei produttori comunitari di pannelli di fibre, contenente elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari della Cecoslovacchia, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica nonché riguardo ad un notevole pregiudizio da esse derivante ;

considerando che detti elementi di prova erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ;

considerando che, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un'inchiesta relativa alle importazioni di pannelli di fibre, originari della Cecoslovacchia, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica, ed ha avviato l'inchiesta a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ne ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di svilupparlo oralmente nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di contestazione ;

considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità ;

considerando che nel corso dei suddetti incontri i rappresentanti degli esportatori dell'Europa dell'Est hanno lamentato una discriminazione nei loro confronti poiché le denunce in parola non riguardavano le importazioni oggetto di dumping originarie di taluni paesi ad economia di mercato ;

considerando che i denuncianti hanno in seguito presentato una denuncia contenente elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari della Finlandia, della Norvegia, della Spagna e della Svezia, nonché riguardo ad un notevole pregiudizio da esse derivante ;

considerando che, poiché detta denuncia supplementare conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare un'estensione della procedura, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [1] un avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre originari della Finlandia, della Norvegia, della Spagna e della Svezia ; che ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonche i rappresentanti del paese esportatore e che ha avviato l'inchiesta a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di svilupparlo oralmente nonché di incontrarsi per un confronto delle tesi e degli argomenti di contestazione ;

considerando che la maggioranza delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità ;

considerando che, ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto ad un controllo in loco presso i due produttori svedesi, Aktiebolaget Statens Skogsindustrier e Karlholms Aktiebolag, presso un produttore norvegese, Norsk Wallboard AS, e presso l'unico produttore spagnolo, Tableros de Fibras SA, nonché presso i più importanti operatori commerciali per gli esportatori dell'Europa dell'Est, Pharaoh's Plywood Co Ltd, Price Morgan Ltd e Polish Timber Products Ltd, presso gli importatori in Germania, F.K. Müller GmbH & Co. KG e Steinbrügge & Bernin-

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. C 286 del 30. 11. 1978, pag. 11.
[3] GU n. C 116 del 9. 5. 1979, pag. 2.

ghausen GmbH & Co. KG, nonché presso i produttori comunitari in Francia, Isorel SA, e in Germania, Hermann D Krages KG, H. Henselmann GmbH & Co. KG e H.P.W. Herzberger Plattenwerke GmbH & Co. KG ;

considerando che si è tenuto conto anche degli elementi di prova presentati da altri esportatori ed importatori ;

considerando che per l'esame preliminare del dumping presso i produttori finlandesi, norvegesi, spagnoli e svedesi, la Commissione ha paragonato i loro prezzi di esportazione nella Comunità ai prezzi praticati sul mercato interno di detti paesi ;

considerando che ai fini del raffronto, si è fatto riferimento ai prezzi medi di vendita, rappresentativi o ponderati, allo stadio franco fabbrica, praticati nel 1979, tenendo conto, ove richiesto, delle differenze inerenti ai quantitativi, ai termini ed alle condizioni di vendita che possono avere una relazione diretta con le operazioni di vendita considerate, ossia delle differenze riguardanti i prezzi di trasporto e di imballaggio nonché i termini di pagamento ;

considerando tuttavia che è opportuno tener conto del fatto che sul mercato svedese sono state effettuate per vari anni vendite in perdita di quantitativi notevoli di pannelli di fibre ; che, pertanto, la Commissione ha adeguato i prezzi inferiori ai costi di produzione sulla base delle perdite medie ponderate e tenendo conto di un ragionevole margine di profitto del 5 % ;

considerando che, per stabilire l'esistenza di dumping riguardo alle importazioni succitate, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia, la Polonia, la Romania e l'Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato ;

considerando che per questo motivo la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli sul valore normale di un paese ad economia di mercato ; che a questo proposito la denuncia proponeva un riferimento all'Austria, alla Finlandia, alla Norvegia, alla Spagna, alla Svezia e alla Svizzera ;

considerando che per il computo del valore normale dei pannelli duri sono stati presi in considerazione i prezzi praticati sul mercato spagnolo poiché tra i paesi ad economia di mercato, oggetto dell'indagine, la Spagna costitutiva il produttore di maggiore importanza ;

considerando che per i pannelli isolanti si è fatto ricorso alle vendite effettuate sul mercato norvegese poiché tra i paesi ad economia di mercato, oggetto dell'indagine, la Norvegia era l'unico nel quale venivano effettuate vendite massicce di prodotti analoghi a quelli esportati ; che gli esportatori non hanno suggerito alcun raffronto alternativo ;

considerando che l'accertamento preliminare del dumping è stato pertanto effettuato paragonando i prezzi di vendita franco fabbrica, praticati in Spagna ed in Norvegia nel 1979, ai prezzi delle importazioni nella Comunità originari dei paesi in oggetto per lo stesso periodo ;

considerando che, per tenere debitamente conto delle differenze che pregiudicano la paragonabilità dei prezzi, sono stati detratti dai prezzi di listino norvegesi e spagnoli le riduzioni concesse per le vendite di quantitativi notevoli ed il pagamento in contanti, gli sconti di fine anno, le spese di trasporto e di imballaggio ; considerando che i prezzi alle esportazioni erano disponibili soltanto su base fob o cif ma che non è stato effettuato alcun adeguamento per tener conto delle spese di trasporto incluse nei prezzi stessi ; che tutti i fattori succitati hanno avuto l'effetto di ridurre la differenza tra i prezzi franco fabbrica norvegesi e spagnoli ed i prezzi all'esportazione dai paesi dell'Europa dell'Est ;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta che le importazioni di tutti i paesi oggetto dell'indagine vengono effettuate in pratica di dumping il cui margine è pari all'importo per il quale il valore normale fissato in precedenza supera il prezzo all'esportazione nella Comunità ; che l'entità di questo margine varia a seconda dei tipi di pannello, dei paesi esportatori, degli Stati membri d'importazione e della data della transazione ; che per il più diffuso tipo di pannello, ossia il pannello duro standard di 3,2 mm di spessore, i margini rilevati nella seconda metà del 1979 erano almeno pari al 15 % nei paesi dell'Europa dell'Est e oscillavano tra 3 % e 19 % nei paesi ad economia di mercato ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato alla produzione comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dei pannelli duri, originari dei paesi oggetto dell'indagine, sono passate da 252 000 t nel 1975 a 185 000 t circa nei primi sei mesi del 1979 ;

considerando che le importazioni di pannelli isolanti sono passate da 52 000 t nel 1975 a 33 000 t circa nei primi sei mesi del 1979, il che rappresenta una quota di mercato nella Comunità pari a circa 25 % per i pannelli duri e 40 % per i pannelli isolanti ;

considerando che i prezzi praticati per i prodotti in tal modo importati erano relativamente bassi, il che costringeva i produttori comunitari ad allineare al ribasso i rispettivi prezzi ;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria si è concretato essenzialmente in un calo dei prezzi comunitari o in mancato incremento di prezzi che sarebbe altrimenti intervenuto, rendendo impossibile nella maggioranza dei casi la copertura dei costi di produzione ;

considerando che, di conseguenza, tre produttori comunitari hanno dovuto chiudere completamente i loro impianti, che sette altri hanno cessato la produzione di pannelli duri e/o di pannelli isolanti, con un conseguente impatto negativo sull'occupazione e che la maggior parte degli altri produttori hanno subito perdite notevoli nel settore dei pannelli duri e dei pan-

nelli isolanti standard, in particolare sui mercati nei quali si è dimostrata maggiormente accanita la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping ;

considerando che i pregiudizi causati da altri fattori che potrebbero esercitare effetti negativi sull'industria comunitaria, quale il volume ed i prezzi di altre importazioni, nonché il ristagno della domanda, sono stati esaminati e non sono stati attribuiti alle importazioni in causa ;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta la presenza di una pratica di dumping e l'esistenza di sufficienti elementi comprovanti il conseguente pregiudizio ;

considerando che, dopo aver esaminato i prezzi, i costi, il margine di profitto e le condizioni di commercializzazione dei produttori e degli importatori comunitari, la Commissione ha determinato i prezzi all'importazione necessari per eliminare il pregiudizio causato, tenendo conto delle differenze di qualità e di finissaggio dei pannelli importati ;

considerando che nel corso della procedura i seguenti esportatori :

A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhthiö, Oy Hackman AB, Oy Wilh. Schauman AG (Finlandia) ; Berger Langmoen AS, Norsk Wallboard AS, Treschow-Fritzøe (Norvegia) ; Tableros de Fibras SA (Spagna) ; AB Statens Skogsindustrier, Edsbyn-Johannedal AB, Holmens Bruk AB, Karlholms Aktiebolag, Masonite AB, Aktiebolaget Scharins Söner, Swanboard AB (Svezia) ; Ligna Foreign Trade Corporation (Cecoslovacchia) ; Paged Foreign Trade Enterprise (Polonia) e Exportlemn State Enterprise for Foreign Trade (Romania), nonché i seguenti operatori commerciali per gli esportatori sovietici : Agence Konow & Smith S.A., Agence française Berner & Nielsen SA, Churchill and Sim, (Plywood and Boards) Ltd, Price Morgan (Plywood and Boards) Ltd, Pharaoh's Plywood Company Ltd, Gratenau and Hesselbacher, Importles, Rufin Pierard Forest Products Agencies S.P.R.L. e ETT Agenzia Legnami SpA hanno offerto determinati impegni ;

considerando che detti impegni avranno l'effetto di rialzare i prezzi all'importazione nella Comunità sino al livello necessario ad eliminare il pregiudizio ; che, di conseguenza, detti rialzi sono in vari casi inferiori ai margini di dumping provvisoriamente determinati ;

considerando pertanto che attualmente non è necessario imporre misure protezionistiche in ordine a siffatte importazioni ;

considerando che la Commissione vigilerà al rigoroso assolvimento di detti impegni, in particolare procedendo periodicamente ai controlli ed alle verifiche necessarie ;

considerando che la decisione di accettare siffatti impegni è soggetta a riesame qualora la Commissione constatasse che gli impegni stessi non sono in grado di eliminare il pregiudizio ;

considerando che, di conseguenza, gli impegni assunti sono accettabili e che la procedura può pertanto essere conclusa senza l'imposizione di dazi antidumping,

DECIDE :

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni assunti dai seguenti esportatori :

A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Oy Hackman AB, Oy Wilh. Schauman AG (Finlandia) ; Berger Langmoen AS, Norsk Wallboard AS, Treschow-Fritzøe (Norvegia) Tableros de Fibras SA (Spagna) ; AB Statens Skogsindustrier, Edsbyn-Johannedal AB, Holmens Bruk AB, Karlhoms Aktiebolag, Masonite AB, Aktiebolaget Scharins Söner, Swanboard AB (Svezia) ; Ligna Foreign Trade Corporation (Cecoslovacchia) ; Paged Foreign Trade Enterprise (Polonia) e Exportlemn State Enterprise for Foreign Trade (Romania), nonché dei seguenti operatori commerciali per gli esportatori sovietici : Agence Konow & Smith S.A., Agence française Berner & Nielsen SA, Churchill and Sim, (Plywood and Boards) Ltd, Price Morgan (Plywood and Boards) Ltd, Pharaoh's Plywood Company Ltd, Gratenau and Hesselbacher, Importles, Rufin Pierard Forest Products Agencies S.P.R.L. e ETT Agenzia Legnami SpA nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di fibre [1] originari dei paesi suddetti.

Articolo 2

La procedura antidumping nei confronti delle importazioni di pannelli di fibre originari della Cecoslovacchia, della Finlandia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Spagna, della Svezia e dell'Unione Sovietica è conclusa.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

[1] Codici Nimexe 44.11-10, 20, 30 e 90 ; voce 44.11 della tariffa doganale comune.